

Regione Basilicata  
APT Basilicata

Deliberazione del  
Direttore Generale

Data 18 DIC. 2023

Atto n. 282

**OGGETTO**

Impegno di spesa aggiuntivo per IVA - "Servizio di realizzazione, pubblicazione e fornitura del volume editoriale "Antologia Lucana". -

Pantelis Marin & Co. (GRE)

Impegno di spesa:

Cap. U00280 - € 5.500,00

CIG: Z873D558A3

Cap. .... Imp. n° .....

€ .....

Creditore .....

Cap. .... Imp. n° .....

€ .....

Creditore .....

Cap. .... Imp. n° .....

€ .....

Creditore .....

Cap. .... Imp. n° .....

€ .....

Creditore .....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Roberta Laurino



**REGIONE BASILICATA**

**AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno duemilaventitre addì *Diciotto* del mese di dicembre, negli uffici dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, Via del Gallitello 89, l'Ing. Antonio Nicoletti - Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

**Visto** il comma 2 dell'art.10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

**Visto** il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020, relativa alla assegnazione della responsabilità per i procedimenti amministrativi;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020 relativa alla nomina dei RUP, così come modificata dalla delibera del Direttore Generale n. 258 del 11/11/2022 avente ad oggetto "D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Nomina RUP. Modifica deliberazione n. 191 del 12/11/2020";

**Viste** le Delibere del Direttore Generale n. 107 del 11/05/2022 e n. 65 del 31/03/2023 relative al conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 211 del 10/10/2023 relativa alla Nomina dei RUP avente oggetto "Modifica Deliberazione n. 258 del 11/11/2022 e della Deliberazione n. 191 del 12/11/2020";

**Visto** il bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/2025, adottato con deliberazione del Direttore Generale APT n. 98 del 15/05/2023, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 318 del 08/06/2023 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 27 del 01.08.2023, pubblicata sul BUR n. 44 del 01.08.2023 (Supplemento ordinario);

**Visto** l'art. 1, comma 5, lett. f) della L. 7.06.2000 n. 150, il quale prevede che le attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono finalizzate a: "promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale";

**Visto** l'art. 11 della L.R. 4.06.2008 n. 7, il quale dispone che: "L'Agenzia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività;

**Richiamata** la deliberazione del D.G. n. 252 del 23/11/2023, con cui questa Agenzia ha affidato alla ditta Pantelis Marin & Co., con sede legale in Peristeri (GRE) alla via Sevron n. 3, P.I. n. EL999205792 (Estera), il servizio di realizzazione, pubblicazione e fornitura di un volume editoriale intitolato "ANTOLOGIA LUCANA", al costo complessivo di € 25.000,00 (Iva ed ogni altro onere incluso);

**Dato atto** che, per mero errore materiale, il servizio de quo (CIG Z873D558A3) è stato affidato per € 25.000,00 Iva inclusi e che, invece, il preventivo presentato prot. APT 8941/5.8 dall'operatore economico riporta il prezzo del servizio al costo di euro 25.000,00 al netto di IVA 22%, per un importo complessivo di € 30.500,00;

**Preso atto** che, in data 14.12.2023, con nota prot. APT n. 9760/5.8, l'impresa Pantelis Marin & Co. ha, inoltre, comunicato a quest'Agenzia che il servizio e tutte le prestazioni ivi comprese saranno resi dalla ditta estera Pantelis Marin & Co. e che, invece, la fatturazione sarà effettuata dalla sede italiana della società denominata "Edizioni Edilingua Srl Unipersonale", avente sede legale in Roma (RM) alla via Giuseppe Lazzati n. 185, P.I. n. 08900591002, confermando la quantificazione del servizio per € 25.000,00 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 30.500,00;

**Dato atto**, pertanto, che la somma di € 5.500,00 a titolo di IVA, erroneamente non prevista nell'atto di affidamento, è dovuta per legge e che il presente provvedimento non comporta né prevede alcun compenso aggiuntivo per l'impresa affidataria;

**Ritenuto**, pertanto, di impegnare a favore dell'impresa Pantelis Marin & Co., con sede legale in Peristeri (GRE) alla via Sevron n. 3, P.I. n. EL999205792 (Estera), la somma di € 5.500,00 a titolo di IVA al 22% per il servizio di realizzazione, pubblicazione e fornitura di un volume editoriale intitolato "ANTOLOGIA LUCANA" (CIG Z873D558A3);

**Dato atto** che, in virtù della suddetta comunicazione, tutte le somme dovute a titolo di corrispettivo del servizio saranno liquidate alla ditta dietro presentazione di regolari fatture elettroniche emesse dalla sede italiana della società Pantelis Marin & Co. denominata "Edizioni Edilingua Srl Unipersonale", avente sede legale in Roma (RM) alla via Giuseppe Lazzati n. 185, P.I. n. 08900591002, appositamente disciplinate nello schema di contratto allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che, in virtù di quanto premesso e motivato, il contratto tra le parti non è stato ancora stipulato;

**Richiamato** l'art. 55, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede "*La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione*";

**Ritenuto** opportuno, pertanto, di modificare lo schema di contratto allegato alla deliberazione n. 252 del 23/11/2023, mediante le statuizioni derivanti dalla presente deliberazione, e di procedere alla sottoscrizione dello stesso entro i termini di legge;

**Atteso** che tale scelta è orientata al rispetto del principio di economicità e di buon andamento, a cui si uniforma l'operato delle Pubbliche Amministrazioni;

**Atteso** altresì che detto intervento sarà realizzato nel rispetto della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dato atto** che sono state acquisite: attestazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 legge n. 136/2010, come modificata con D.L. n. 187/2010 (tracciabilità finanziaria); dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. n. 445/2000 di non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94-95-98 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

**Dato atto** che, per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, occorre impegnare la somma complessiva di € 5.500,00 sulla disponibilità finanziaria del capitolo U00280 del bilancio dell'Agenzia a favore del predetto fornitore;

Accertata la disponibilità finanziaria dei fondi del capitolo U00280 del bilancio dell’Agenzia;

Visto lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione;

Visto il vigente Regolamento Amministrativo - Contabile dell’APT;

Dato atto che il Responsabile Unico di Progetto è la Dott.ssa Maria Teresa Lotito;

#### **DELIBERA**

- 1) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di impegnare a favore dell’impresa Pantelis Marin & Co., con sede legale in Peristeri (GRE) alla via Sevron n. 3, P.I. n. EL999205792 (Esteria), la somma di € 5.500,00 a titolo di IVA al 22% per il servizio di realizzazione, pubblicazione e fornitura di un volume editoriale intitolato “ANTOLOGIA LUCANA” (CIG Z873D558A3);
- 3) Di dare atto che tale somma è dovuta *ex lege* e che il presente provvedimento non comporta né prevede alcun compenso aggiuntivo per l’impresa Pantelis Marin & Co.;
- 4) Di dare atto che tutte le somme dovute a titolo di corrispettivo del servizio saranno liquidate alla ditta dietro presentazione di regolari fatture elettroniche emesse dalla sede italiana della società Pantelis Marin & Co. denominata “Edizioni Edilingua Srl Unipersonale”, avente sede legale in Roma (RM) alla via Giuseppe Lazzati n. 185, P.I. n. 08900591002;
- 5) Di procedere all’estensione del CIG Z873D558A3 a favore della ditta Pantelis Marin & Co. di ulteriori € 5.500,00;
- 6) Di modificare lo schema di contratto allegato alla deliberazione n. 252 del 23/11/2023, mediante le statuizioni derivanti dalla presente deliberazione, e di procedere alla sottoscrizione dello stesso entro i termini di legge;
- 7) Di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa, secondo le modalità stabilite nel contratto e nel limite massimo degli impegni di spesa assunti a favore del predetto fornitore, dando mandato di corrispondere quanto dovuto alla ditta Pantelis Marin & Co. alla sede legale italiana della società denominata “Edizioni Edilingua Srl Unipersonale”, avente sede legale in Roma (RM) alla via Giuseppe Lazzati n. 185, P.I. n. 08900591002, previa verifica della regolarità delle prestazioni, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche e sottoscrizione dei relativi atti di liquidazione;
- 8) Di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto è la Dott.ssa Maria Teresa Lotito.

Copia del presente atto viene trasmessa al competente Ufficio per la pubblicazione all’albo pretorio online e alle P.O. Servizio Comunicazione, Editoria, Informazione Turistica e P.O. Bilancio-Patrimonio-Sicurezza per quanto di propria competenza.

Il Responsabile della P.O.,  
Servizio Comunicazione, Editoria, **Informazione Turistica**  
Dott.ssa Maria Teresa Lotito



*[Handwritten signature of Maria Teresa Lotito]*

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Antonio Nicoletti



*[Handwritten signature of Ing. Antonio Nicoletti]*

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato

*[Handwritten signature of the designated official]*

**Schema Contratto – Servizio di realizzazione, pubblicazione e fornitura di un volume editoriale intitolato “ANTOLOGIA LUCANA”.**

**CIG: Z873D558A3**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno diciotto del mese di dicembre nella sede dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, viene stipulato il seguente contratto

TRA

L'Agenzia di Promozione Territoriale, di seguito per brevità denominata anche semplicemente “APT”, cod. fisc. 80005050762 rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Nicoletti, nato a Bari il 22/02/1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'APT in Potenza alla via Del Gallitello, 89

E

Pantelis Marin & Co., di seguito denominata per brevità anche “ditta”, avente sede legale in Peristeri (GRE) alla via Sevron n. 3, P.I. n. EL999205792 (Esteria), rappresentata per la stipula del presente atto dal sig. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, nella sua qualità di Amm.re e legale rapp.te, domiciliato per la carica ove sopra, per l'affidamento del servizio di realizzazione, pubblicazione e fornitura di un volume editoriale intitolato “ANTOLOGIA LUCANA”, giusta deliberazione del D.G. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

L'attività promozionale dell'APT è focalizzata sul tema del turismo delle radici e che la Basilicata è una delle regioni italiane in cui il fenomeno migratorio di ritorno ha raggiunto i livelli più alti, confermandosi un laboratorio nazionale per il Turismo delle Origini con l'organizzazione della manifestazione ROOTS-IN Roots Tourism International Exchange dal 2022 al 2024;

Tenuto conto che, in seguito alla decisione del Ministero degli Esteri, il 2024 sarà “Anno delle radici italiane” nell'ambito del Progetto PNRR “Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19”;

In data 16.11.2023, è stata acquisita da questa Agenzia – con nota prot. APT 8941/5.8 – la proposta editoriale, corredata da offerta economica, della ditta Pantelis Marin & Co., che propone il servizio all'oggetto del presente atto;

L'Agenzia, al fine di realizzare l'intervento previsto, ha l'esigenza di dover provvedere all'affidamento del servizio di realizzazione, pubblicazione e fornitura di un volume editoriale intitolato “ANTOLOGIA LUCANA”;

L'offerta presentata è risultata congrua in rapporto ai prezzi di mercato per servizi analoghi;

Con deliberazione del D.G. n. 252 del 23/11/2023, è stato affidato alla Pantelis Marin & Co., il servizio oggetto del presente contratto;

Con deliberazione del D.G. n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_, è stata impegnata la somma ulteriore di € 5.500,00 alla predetta società a titolo di IVA al 22% dovuta *ex lege*;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'attestazione di regolare esecuzione, secondo la disciplina del presente atto medesimo.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente rapporto è regolato:

- a. dalle clausole del presente atto;
- b. dalle disposizioni del preventivo presentato con allegata proposta editoriale dalla ditta Pantelis Marin & Co. (Prot. APT n. 8941/5.8 del 16/11/2023);
- c. dalla nota integrativa acquisita con prot. APT n. 9760/5.8 del 14.12.2023;
- c. dal D.lgs. 36/2023 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- d. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le disposizioni del preventivo e della proposta editoriale dell'affidatario formano parte integrante del presente contratto.

#### ART. 2 – AMBITO SOGGETTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. Stazione appaltante l'APT;
2. Affidatario, la ditta denominata "Pantelis Marin & Co.";
3. Responsabile Unico di Progetto, Dott.ssa Maria Teresa Lotito, nella sua qualità di funzionario dell'APT.

#### ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E VARIANTI

Oggetto del presente atto è lo svolgimento del servizio di **realizzazione**, pubblicazione e fornitura di un volume editoriale intitolato "ANTOLOGIA LUCANA", così dettagliato:

- Editoriale di n. 110 pagine nella collana "cultura e civiltà" di Edilingua Edizioni con le seguenti caratteristiche (formato: 21 x 13 x 29 cm, 96 pagine stampate a 4/4 colori su carta patinata opaca da gr. 115, Edizione Italiana 70 immagini a colori);
- N. 1.500 copie (di cui n. 1.000 per APT) consegna inclusa;
- Testi supplementari, testi di **approfondimento**, video- itinerari dentro i luoghi della Basilicata, Mappe, Audio disponibili tramite QR code e Guida insegnante e materiali integrativi;
- Promozione del volume sui canali dedicati social e internet dedicati di Edilingua;
- Promozione e distribuzione del volume nel settore delle scuole italiane all'estero, degli Istituti Italiani di Cultura e nella rete Dante Alighieri e altre associazioni culturali;
- N. 10 volumi omaggio.

Il corrispettivo del presente atto globale, **omnicomprensivo**, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari ad euro 25.000,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 30.500,00.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi possono subire variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo gli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario e nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo medesimo.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi impreveduto o eventualità. L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione nei casi, nelle modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'affidatario è tenuto ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo.

Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) sopravvenienza di disposizioni normative comunitarie e nazionali;
- b) cause imprevedute e non prevedibili, accertate **successivamente** alla sottoscrizione del contratto.

In presenza delle situazioni indicate alle lettere a) e b), il responsabile di progetto ne dà comunicazione all'affidatario che, nel termine di 10 giorni dal **ricevimento**, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

Entro 30 giorni successivi al ricevimento, il responsabile di progetto comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

Se l'affidatario non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

Se il responsabile di progetto non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'affidatario.

Ove l'affidatario non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'affidatario se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Qualora, per completare attività complementari al presente contratto, dovesse rendersi necessaria l'esecuzione di servizi analoghi a quelli affidati, gli stessi potranno essere affidati all'affidatario con le stesse modalità e condizioni del presente contratto.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

#### ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto deve avvenire **prevalentemente** presso le sedi dell'affidatario, secondo quanto necessario per il corretto espletamento del servizio e così come **preventivamente** concordato con la stazione appaltante.

#### ART. 5 – DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione decorre dal giorno della sottoscrizione del presente contratto.

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è il giorno **31.3.2024**, data ultima utile per la consegna del volume editoriale.

Tale termine non può essere unilateralmente e tacitamente rinnovato, salvo proroghe e/o variazioni concordate tra le parti ai sensi degli artt. 120 e 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

Al di fuori di quanto indicato nei commi che precedono, l'affidatario, qualora per cause a lui non imputabili non fosse in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine, tenendo altresì conto del tempo previsto dal successivo comma.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dall'APT entro 30 (trenta) giorni solari dal suo ricevimento.

Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il responsabile unico di progetto ordina la sospensione, indicando le ragioni. La sospensione è disposta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere **successivamente** emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore **successivamente** alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'affidatario si impegna espressamente a:

a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti nel presente atto e agli atti e contenuti a cui esso rimanda;



- b) svolgere il servizio in stretto collegamento con il Direttore Generale dell'APT ed il Responsabile del procedimento;
- c) consegnare entro la fine del contratto il Rapporto finale di valutazione dal quale si evinca la sintesi del lavoro svolto durante l'intero periodo contrattuale;
- d) consegnare materiale informativo aggiuntivo rispetto ai rapporti suddetti, quali note informative, sintesi divulgative dei rapporti, relazioni, pareri, proposte, presentazioni per convegni, etc.;
- e) partecipare a tutti gli incontri in cui l'Amministrazione ne richieda espressamente la presenza;
- f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante.
- g) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nel presente atto;
- h) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- i) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- l) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'affidatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, eventualmente anche tramite modalità remoto.

L'affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

In caso d'inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

#### ART. 7 – DIRITTI DI PROPRIETA'

La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà dei servizi prestati, che siano stati positivamente verificati secondo la disciplina del presente atto.

Prima di tale verifica, tutti i rischi relativi ai servizi prestati saranno a carico dell'affidatario.

#### ART. 8 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ULTIMAZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE

L'attività deve essere espletata secondo le modalità indicate nel presente atto e nel preventivo presentato con allegata proposta editoriale dalla Pantelis Marin & Co. (Prot. APT n. 8941/5.8 del 16/11/2023).

La verifica finale sulla regolare ed avvenuta esecuzione dei servizi richiesti avverrà entro e non oltre 30 giorni dall'ultimazione e dalla consegna delle prestazioni richieste, da parte del

Responsabile Unico di Progetto che emette il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora le prove di verifica della regolarità della prestazione non vengano superate, in tutto o in parte, queste sono ripetute con le stesse modalità entro e non oltre venti giorni successivi, con gli eventuali oneri di riparazione e/o sostituzione a totale carico dell'affidatario.

Nel caso in cui non venga superata in tutto o in parte l'ulteriore verifica, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

#### ART. 9 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante n. quattro (4) SAL, a seguito di corrispondente fatturazione elettronica emessa dalla sede italiana della società Pantelis Marin & Co. denominata "Edizioni Edilingua Srl Unipersonale", avente sede legale in Roma (RM) alla via Giuseppe Lazzati n. 185, P.I. n. 08900591002, **successivamente** all'accettazione delle relative prestazioni da parte della stazione appaltante e previa accettazione del Rapporto Finale di valutazione presentato dall'appaltatore ai sensi dell'art. 6 del presente atto.

Il corrispettivo contrattuale viene fatturato dalla ditta nelle seguenti modalità:

- € 7.625,00, Iva inclusa, a far data dalla sottoscrizione del contratto;
- € 7.625,00, Iva inclusa, a far data dal 31.01.2024 (consegna della copertina/veste grafica dell'opera e consegna della bozza finale);
- € 15.250,00, Iva inclusa, a far data dal 28.2.2024 (alla consegna del volume fisico e delle copie APT).

Ciascuna fattura deve contenere il riferimento al presente contratto e al CIG: **Z873D558A3** e **scadenza non inferiore a 30 giorni**

Le fatture saranno emesse in regime di scissione dei pagamenti "split payment", con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972.

Questi i riferimenti:

Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata  
Via del Gallitello 89  
85100 Potenza  
C.F. 80005050762  
Codice IPA: APTB  
Codice Univoco Ufficio: UFSMJG  
Nome ufficio Uff\_eFatturaPA

L'emissione delle fatture deve avvenire **successivamente** alla comunicazione da parte dell'APT dell'esito positivo degli accertamenti espletati sui documenti prodotti o, nel caso in cui vengano ravvisate delle irregolarità nell'esecuzione, alla comunicazione dell'accertamento dell'eliminazione delle inadempienze. La contestazione delle irregolarità alla ditta affidataria avviene per iscritto.

L'emissione della fattura è altresì ammessa in caso di mancanza della suddetta comunicazione da parte dell'APT, trascorsi 30 giorni dalla presentazione degli stati di avanzamento delle attività svolte.

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e purché sia pervenuto il documento unico di regolarità contributiva. Il termine dei 30 giorni è sospeso qualora

vengano ravvisate irregolarità nelle fatture prodotte. L'evento causa di sospensione è contestato per iscritto all'impresa. Il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione delle fatture regolari.

I pagamenti sono disposti sul conto corrente intestato a \_\_\_\_\_ presso Banca \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_, quale conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della L. 136/2010.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà **tempestivamente** note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale **comunicazione**, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica ed in deroga all'art.1182 c., l'obbligazione di pagamento si considera adempiuta presso la Tesoreria della stazione appaltante.

Resta inteso che in nessun caso l'affidatario potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R/PEC, da parte della stazione appaltante.

#### ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

L'impresa s'impegna a dare immediata comunicazione all'APT ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio - della notizia dell'**inadempimento** di ogni propria eventuale controparte (**subcontraente**) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per le presenti finalità, il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: **Z873D558A3**

#### ART. 11 - PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n. 63 del 02/04/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché, in ogni caso, esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e osservare le linee guida anticorruzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata sarà considerato come un rilevante inadempimento al contratto, che darà titolo all'APT di risolvere il contratto.

L'APT potrà sospendere o trattenere il pagamento, nel caso in cui ritiene che il Fornitore abbia violato, o abbia causato una violazione in materia di anticorruzione. L'APT non sarà ritenuta responsabile per eventuali reclami, perdite o danni derivanti o connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore di leggi o clausole anticorruzione o connessi alla risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola e il Fornitore risarcirà e manleverà l'APT in caso di reclami, perdite o danni.

#### ART 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'affidatario, tenuto conto della tipologia delle attività e delle esigenze specifiche di natura tecnica, organizzativa, ovvero legate alla tipologia del servizio da prestarsi, si obbliga a non affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

#### ART. 13 – RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dalla stazione appaltante prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'affidatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

#### ART. 14 – PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 25,00 (venticinque euro//00) ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'affidatario ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'affidatario dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico di progetto promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

La penale è comminata dal responsabile unico di progetto sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'affidatario. Sull'istanza di disapplicazione decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

#### ART. 15 - RISOLUZIONE

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Qualora l'affidatario non esegua o esegua in modo inesatto le prestazioni oggetto dell'appalto e l'inadempienza risulti di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse della stazione medesima, questa delibera la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.

In tale ipotesi la risoluzione si produce a seguito dell'inutile decorso di un termine non inferiore a quindici giorni assegnato con apposito atto di diffida intimato all'affidatario.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, il responsabile del procedimento procede a redigere un verbale con il quale è accertata:

- a) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;
- b) la presenza di eventuali prestazioni, non previste e autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti come sopra redatte e approvate.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'affidatario deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'affidatario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del danno.

In caso di fallimento dell'affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento del completamento, in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di **amministrazione** o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica **Amministrazione**, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;

d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

e) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'affidatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

**ART. 16 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE**

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall'affidatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

**ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

**ART. 18 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

L'affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'affidatario, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'affidatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante, questa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

**ART. 19 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'affidatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

**ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

**ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del *Regolamento (UE) 2016/679*, **compatibilmente** con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Matera, li

L'affidatario

Il Direttore Generale APT

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 3 (ambito oggettivo, corrispettivo e varianti); art. 5 (durata, proroga e sospensione del contratto); art. 6 (oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'affidatario); art. 8 (espletamento del servizio, ultimazione e verifica della regolarità della prestazione); art. 9 (pagamento del corrispettivo); art. 12 (divieto di subappalto); art. 13 (recesso); art. 14 (penali); art. 15 (risoluzione); art. 16 (danni e responsabilità civile); art. 19 (foro competente).

Matera, li

L' affidatario

\_\_\_\_\_



## Trattamento di dati ed informazioni ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP)

Quale titolare del trattamento delle informazioni e dei dati forniti nell'ambito della presente contratto, l'APT Basilicata rende noto, ai sensi del regolamento UE 679/2016, che tali dati od informazioni verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per le finalità amministrative connesse, nel legittimo interesse, e che essi verranno trattati nel rispetto della riservatezza, integrità e disponibilità. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale o da collaboratori dell'APT Basilicata e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati personali vengono conservati secondo le modalità di legge, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione, per un periodo limitato specifico per singolo trattamento nel rispetto del principio di limitazione della conservazione e in adempimento degli obblighi di legge e per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all'erogazione della prestazione/esecuzione del contratto. L'interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i diritti di accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGDP). L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo [privacy@aptbasilicata.it](mailto:privacy@aptbasilicata.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo secondo le procedure previste.

Con l'invio della **documentazione** richiesta, gli aderenti esprimono di fatto il loro consenso a quanto dichiarato nel presente paragrafo in merito al trattamento di dati ed informazioni. Titolare del trattamento dei **dati/informazioni** è l'APT Basilicata, con sede in Via De Viti de Marco, 9 75100 MATERA. Il responsabile del trattamento e della protezione dei dati è il Dott. Matteo Visceglia, contattabile alla mail [dpo@aptbasilicata.it](mailto:dpo@aptbasilicata.it)

L'affidatario

---